

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.27/12717/2014

OGGETTO: COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 10 DEL 30/01/2014) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carmagnola, con deliberazione del C.C. n. 10 del 30/01/2014, trasmesso alla Provincia in data 21/02/2014 (pervenuto il 10/03/2014) ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 15/2014)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 10 del 30/01/2014 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'ampliamento dell'ambito produttivo IA4 "Aree di impianti produttivi consolidati manifatturieri", dell'Azienda Berruto (attualmente disposta su 28.000 mq di cui 14.000 coperti) con 34.000 mq di superficie territoriale, a sud e in continuità con lo stabilimento, garantendo ed ampliando gli spazi filtro di non edificabilità con la residenza.

La sede dello stabilimento e i terreni destinati all'ampliamento, attualmente ad uso agricolo, vengono riclassificati come "Area di completamento e riordino a prevalentemente destinazione produttiva – IBI.2", mentre la restante parte sud-orientale dell'area classificata come "Area pertinenziale agli insediamenti produttivi" sarà inedificabile per la realizzazione di schermature vegetali.

A compensazione del consumo suolo attuato con la variante in oggetto, una porzione dell'area S24 attualmente destinata a "Servizi per il lavoro" è riportata alla destinazione agricola (8.750 mq) ed analogamente una quota dell'"Area ad attuazione differita AD1a", (localizzata tra Via del Parrucchetto e il tracciato della circonvallazione in progetto) pari a 26.000 mq viene riclassificata agricola.

Inoltre, viene proposto di stralciare un tratto di strada di collegamento tra via Sommariva e via Cavalleri e viene perimetrato nell'area AD1a un ambito a Servizi per il lavoro S2I;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 10 del 30/01/2014 di adozione della Variante:

- " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- contiene un prospetto numerico che evidenzia "....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

visto che il Comune di Carmagnola è esonerato dall'adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002);

preso atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di sottoporre la Variante in oggetto a:

- Valutazione Ambientale Strategica, adottando congiuntamente agli Atti urbanistici il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e il Monitoraggio, cui ha fatto seguito il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia con nota prot. n. 62595 del 09/04/2014;
- verifica della compatibilità con il Piano di classificazione acustica;
- analisi geologica – geotecnica;
- studio dei flussi veicolari post e ante opera in presenza della Localizzazione commerciale L2 e Addensamento commerciale A5, con viabilità esistente e con viabilità in previsione del P.R.G.C., analizzando alcune intersezioni significative, sulla scorta delle procedure previste dalla Disciplina sul commercio;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione C.C. n. 10 del 30/01/2014, la seguente osservazione:

- come emerso dalle "Analisi e valutazioni delle possibili ripercussioni sul traffico" si suggerisce di potenziare gli standard di sicurezza dell'incrocio tra la viabilità comunale e la S.P. n. 661 (prospiciente lo stabilimento), specificando nella Scheda d'area che le soluzioni da adottare (rotatoria o corsie dedicate) si dovranno definire durante la fase di redazione del S.U.E. (Strumento urbanistico esecutivo) o P.C.C. (Permesso di costruire convenzionato), previo parere favorevole del Servizio Programmazione Viabilità della Provincia;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 15/04/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
(F.to in originale)